



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Il giorno 30-11-2023 in Lecce si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

dott. Giuseppe MASTROPASQUA	Presidente
d.ssa Alessia MAGLIOLA	Giudice relatore
d.ssa Francesca PRETE	Esperto
d.ssa Simona CAPETO	Esperto

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis della legge n. 354/1975 da A. [REDACTED] A. [REDACTED] (nato ad [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] n. 44- DETENUTO nella Casa Circondariale di [REDACTED] con ricorso del 18.9.2023 avverso il provvedimento del 5 settembre 2023 n. 3786 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di ammissione a programma di giustizia riparativa ai sensi del d. Lgs.vo n. 150/2022 durante l'esecuzione della pena, di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello [REDACTED] il 15 giugno 2020 (anni 12 mesi 9 giorni 10 di reclusione) per i reati di associazione ex art. 74 e stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessi da marzo 2014 a marzo 2025 - Inizio pena: 3.11.2016 - Fine pena: 5.4.2028.

PREMESSO

A. [REDACTED] A. [REDACTED] con istanza del 28 agosto 2023 ha chiesto di essere ammesso a programma di giustizia riparativa, indicando l'Ente C.R.I.S.I. s.c.a.r.l. con sede in Bari alla Via Amendola quale Centro ove poterlo svolgere.

Il Magistrato di Sorveglianza di Lecce con provvedimento n. 3786, emesso *de plano* il 5 settembre 2023, ha rigettato l'istanza sul presupposto che i reati perpetrati da A. [REDACTED] fossero privi di una parte offesa specificatamente individuata, trattandosi invece di reati che ledono beni collettivi o interessi generali.

A. [REDACTED] con ricorso del 18 settembre 2023 ha proposto reclamo al Collegio avverso detto provvedimento del 5 settembre 2023, chiedendone la riforma e, conseguentemente, l'ammissione a programma di giustizia riparativa, per i seguenti motivi:

- 1) il provvedimento è illegittimo, in quanto viola la disposizione dell'art. 44 del d. Lgs. n. 150/22, in cui si prevede chiunque è condannato ad una pena detentiva può accedere al programma di

giustizia riparativa, senza preclusioni di sorta in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità;

- 2) la motivazione, posta a base del provvedimento reclamato, omette di considerare che nel caso di specie è possibile accedere a programma di giustizia riparativa secondo le modalità proprie di dialogo tra autore del reato e vittima non solo diretta, ma anche indiretta che può identificarsi anche nella collettività.

OSSERVA

1- Preliminarmente si dà atto che con la 'Riforma Cartabia', di cui al d. Lgs. n. 150/2002, è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa, la quale consiste in ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare -liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario- alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore (art. 42, comma 1 lett. a).

Inoltre, nell'art. 43, comma 1 lett. c) si prevede il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa, i quali hanno la finalità di promuovere il riconoscimento della vittima del reato da parte dell'autore della condotta criminosa, nonché la responsabilizzazione di costui e la ricostruzione dei legami con la comunità (art. 43, comma 2), precisando altresì che detti programmi sono accessibili -senza preclusione alcuna in relazione alle fattispecie di reato o alla sua gravità- in ogni stato e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, dopo l'esecuzione delle medesime e anche all'esito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (art. 44).

Anzi, si stabilisce che ai programmi in parola possono partecipare -oltre alla vittima ed alla persona indicate come autore dell'offesa- anche altri soggetti appartenenti alla comunità quali -ad esempio- i familiari della vittima e della persona offesa, le persone di supporto segnalate dalla vittima del reato o dalla persona offesa, gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, i rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti, le autorità di pubblica sicurezza, i servizi sociali e in genere chiunque altro soggetto vi abbia interesse (art. 45).

Infine, nell'art. 53, comma 1 lett. a) si prevede che la mediazione può estendersi anche ai gruppi parentali della vittima e dell'autore dell'offesa, nonché persino alla vittima di un reato diverso da quello oggetto di procedura.

In buona sostanza, si constata che i programmi riparativi sono accessibili da parte di persona condannata per qualsiasi fattispecie di reato (incluse quelle fattispecie che non hanno una vittima diretta, specifica, individuabile) e possono coinvolgere genericamente anche enti ed associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati dello stato e di enti territoriali o di altri enti in genere, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali e addirittura chiunque abbia un qualche interesse, comprese le vittime di reati diversi da quello oggetto del procedimento.

2- Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Invero, dalla normativa sopra sinteticamente richiamata si desume che il concetto di "vittima" non può essere limitato alla parte offesa del reato; infatti, già il mero dato letterale della disposizione, in cui si prevede l'accessibilità ai programmi riparativi da parte di *tutti i soggetti che vi abbiano interesse*, elimina ogni preclusione normativa sotto il profilo soggettivo; inoltre, con la previsione, secondo cui l'accesso ai programmi in questione avviene *senza preclusioni in ordine alla gravità o alla tipologia di reato* e in ogni stato o grado del procedimento penale compresa la fase esecutiva e financo all'esito di una sentenza di non luogo a procedere per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato, si elimina sia ogni delimitazione oggettiva con riferimento al novero delle condotte criminose perpetrate, sia ogni preclusione temporale relativa al procedimento o processo ed alla fase esecutiva della condanna.

Oltre siffatto quadro normativo, riguardante strettamente l'istituto in argomento, deve altresì indagarsi l'ambito sistematico, entro il quale si colloca la riforma del *corpus* normativo riguardante la giustizia riparativa: a tal fine, si dà atto che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa comporti significative conseguenze sia sostanziali che procedurali e trattamentali.

Infatti, la persona condannata, che abbia avuto accesso al programma, può giovare ai sensi dell'art. 62, comma 1 n. 6 c.p. del riconoscimento di una circostanza attenuante; può conseguire la tacita remissione di querela, se il programma abbia un esito riparativo; può ottenere la sospensione condizionale della pena cd. 'breve' ai sensi dell'art. 163, comma 4 c.p.; può chiedere ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. -a determinate condizioni- la sospensione del procedimento e può inserire ex art. 464-bis c.p.p., in sede di istanza di messa alla prova, i contenuti propri del programma di trattamento con richiesta di sospensione; in sede esecutiva e sotto il profilo trattamentale -in caso di espiazione di pena per reati ostativi contemplati dall'art. 4-bis, comma 1 O.p. come novellato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 162/22- può giovare in assenza di collaborazione dell'accesso al programma riparativo in favore delle vittime, al fine di ottenere il permesso premio.

Non può sottacersi, peraltro, la valenza generalpreventiva della norma penale incriminatrice, che l'istituto della giustizia riparativa ha inteso valorizzare, laddove con l'art. 53 lett. b) si è introdotto -tra le modalità di svolgimento- il cd "dialogo riparativo" il quale si aggiunge all'ipotesi di mediazione tra autore e vittima diretta di cui alla precedente lett. a), ammettendo così una *dimensione allargata* della giustizia riparativa che può coinvolgere anche soggetti diversi rispetto alla vittima diretta e, conseguentemente, attraendo nell'ambito di applicazione dell'istituto anche i cc.dd. 'reati senza vittima'.

Tale estensione "comunitaria" appare quanto più opportuna in presenza di reati in materia di stupefacenti, ove la lesione del bene/interesse tutelato trascende l'aspetto individuale del rapporto spacciatore-assuntore e manifesta l'in sè dell'offensività penale proprio nella congerie di conseguenze sociali, sanitarie e lavorative, che la specifica vicenda penale può comportare.

Ed è esattamente alle specifiche caratteristiche della vicenda, la quale fa da sfondo al reato, che il legislatore del 2022 ha voluto riferirsi, allorché nell'art. 129-bis c.p.p. ha previsto di rimettere

all'autorità giudiziaria la valutazione delle modalità di svolgimento della giustizia riparativa che possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede; in questo modo, ha attribuito al giudice il compito di superare l'astratta fattispecie penale contenuta nel capo di imputazione e di operare una valutazione in concreto degli effetti del reato sia sui singoli che sulla comunità portatrice di interessi violati in concreto.

I suddetti rilievi portano a ritenere illegittimo il provvedimento reclamato, perché questo si fonda su una valutazione astratta del mero titolo di reato che -come detto- è soltanto uno dei presupposti per l'applicazione in concreto dell'istituto della giustizia riparativa.

P.Q.M.


accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone che A. [redacted] A. [redacted] acceda a programmi di giustizia riparativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, addì 30.11.2023.

Il magistrato estensore

A.ssa Alessia Magliola



Il presidente

dott. Giuseppe Mastropasqua



Deposito in Cancelleria
il 12 - 12 - 2023

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Annunziata MINELLI



Copia conforme all'originale
Lecce, 12 - 12 - 2023

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Annunziata MINELLI

